

Codice Etico

Edizione Marzo 2012



Società soggetta all'attività
di Direzione e Coordinamento
di RIVA FIRE S.p.A.

**Il presente Codice Etico è stato adottato
dal Consiglio di Amministrazione di Ilva S.p.A.
con delibera del 3 Marzo 2008**

Revisione del 26 Marzo 2012



Società soggetta all'attività
di Direzione e Coordinamento
di RIVA FIRE S.p.A.

	pag.
CODICE ETICO	
Introduzione	7
Premessa	8
1. I valori aziendali	9
1.1 Conformità a leggi e regolamenti	9
1.2 Diffusione e osservanza del Codice Etico	9
2. Norme e standard di comportamento	10
2.1 Dignità, salute, sicurezza e pari opportunità sul lavoro	10
2.2 Le politiche di selezione	10
2.3 Lo sviluppo delle professionalità	10
3. Conflitto di interessi	10
3.1 Interessi aziendali e individuali	10
3.2 Prevenzione dei conflitti di interesse	11
4. Le informazioni aziendali	11
4.1 Definizione e obbligo di riservatezza	11
4.2 Informazioni price sensitive	11
4.3 Informazioni inerenti all'attività svolta in ambito scientifico	12
5. Procedure operative e dati contabili	12
5.1 I protocolli specifici	12
5.2 Osservanza delle procedure	12
5.3 Scritture contabili	13
6. Rapporti infragruppo	13
6.1 Autonomia e valori etici comuni	13
6.2 Applicazione del codice nel Gruppo	13
6.3 Comunicazione infragruppo	14
7. Rapporti con l'esterno	14
7.1 Sui rapporti con la pubblica amministrazione ed altri soggetti rappresentativi di interessi collettivi	14
7.1.1 Rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni	14
7.1.2 Rapporti con gli operatori sanitari	14
7.1.3 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali	15
7.1.4 Regali, benefici e promesse di favori	15
7.2 Rapporti con clienti e fornitori	15
7.2.1 Condotta negli affari	15
7.2.2 Regali, dazioni e benefici in generale	16
7.3 Rapporti con i mass media	16

		pag.
8.	Informativa societaria	16
8.1	Disponibilità e accesso alle informazioni	16
9.	Concorrenza	17
10.	Organismo di vigilanza	17
10.1	Attribuzioni e caratteristiche	17
10.2	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	18
11.	Violazione del codice etico – sistema sanzionatorio	18
11.1	Segnalazione delle violazioni	18
11.2	Linee guida del sistema sanzionatorio	18

INTRODUZIONE

Il presente Codice Etico (di seguito anche: il “Codice”) è stato adottato da Ilva S.p.A. (di seguito, “Ilva” o “Società”), mediante formale approvazione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 Marzo 2008 e confermato dal C.d.A. in data 26 marzo 2012.

Il Codice individua e raccoglie i principi etici e i valori di Ilva che devono ispirare, al di là e indipendentemente a quanto previsto da norme di legge, condotte e comportamenti di coloro che operano con la Società sia all’interno sia all’esterno dell’organizzazione aziendale, quali – a titolo puramente esemplificativo – i dipendenti, i consulenti, gli agenti, i partner commerciali, la pubblica amministrazione, i pubblici dipendenti, gli azionisti.

Il Codice rappresenta altresì un elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto e disciplinato dal D.Lgs. n. 231/2001, in quanto integra tale modello sul piano dell’espressione e comunicazione dei valori e delle regole di comportamento ritenuti fondamentali per la Società.

Il suddetto approccio aumenterà ulteriormente la credibilità della Società nei confronti dell’intero contesto di azione economica in cui essa opera, trasformando questa credibilità anche in un possibile vantaggio competitivo.

PREMESSA

Ilva è un'azienda che opera nel campo delle produzioni siderurgiche e delle attività ad esse collegate, nell'ambito di un contesto nazionale e internazionale; infatti la Società fa parte del Gruppo Riva, *leader* assoluto nel settore in Italia e uno dei maggiori produttori di acciaio nel mondo, e ne possiede il principale stabilimento produttivo (Stabilimento di Taranto).

Al fine di ottenere il massimo risultato operativo possibile è indispensabile che si operi nel pieno rispetto delle leggi e dei principi di chiarezza e trasparenza.

La Società, operando da anni in un contesto di concorrenza a livello internazionale, riscuote il rispetto tanto dei propri clienti quanto delle altre aziende operanti nel medesimo settore economico, per le proprie indiscusse e riconosciute capacità professionali. Tale immagine va sempre più consolidata e, se possibile, ulteriormente implementata, al fine di rispondere – in maniera adeguata – alle sempre maggiori esigenze provenienti dal mercato.

Pertanto, uno dei più importanti impegni che la Società intende assumere nei confronti di se stessa nonché di tutti coloro che operano con la medesima, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione aziendale, è rappresentato dal mantenimento degli elevati livelli di integrità e onestà, valori che da sempre hanno informato l'esercizio della propria attività produttiva e commerciale.

Con l'adozione di questo codice di comportamento etico, la Società si propone il perseguimento del suddetto obiettivo: le norme ivi contenute, infatti, saranno oggetto di controllo da parte di appositi organi della Società, affinché tutti i collaboratori della stessa tengano un comportamento corrispondente.

La Società si impegna a diffondere il contenuto di questo Codice a quanti entreranno in relazione con essa.

L'osservanza del Codice è affidata indistintamente a tutti i collaboratori delle società partecipate da Ilva.

1. I VALORI AZIENDALI

Riteniamo di poter riassumere nei seguenti termini i valori che ispirano la gestione della nostra azienda, sia a livello di principio che declinati nell'operatività quotidiana:

- tutela della persona;
- equità ed eguaglianza;
- comportamento eticamente corretto e conforme alle norme di Legge;
- lealtà;
- riservatezza delle informazioni;
- rispetto degli interessi di ogni interlocutore;
- professionalità;
- protezione della salute e dell'ambiente;
- correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- concorrenza leale.

1.1 CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI

Il presente Codice Etico si applica a tutte le attività aziendali, rappresentando il punto di riferimento per la regolamentazione adottata dalle divisioni e dalle società di Ilva e società sue controllate o collegate.

L'integrità morale rappresenta per Ilva non solo un dovere costante per tutti coloro che, a vario titolo, lavorano per la Società, ma rappresenta altresì un fondamentale criterio a cui orientare la propria attività produttiva e le proprie scelte di sviluppo industriale.

1.2 DIFFUSIONE E OSSERVANZA DEL CODICE ETICO

La Società – a mezzo delle funzioni e risorse a ciò dedicate – cura e favorisce costantemente la diffusione del presente Codice Etico, dei protocolli annessi e dei relativi aggiornamenti, nonché delle diverse aree di attività dotate di attribuzioni di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti e formazione del personale, affinché tutti coloro che intrattengono rapporti con essa conoscano questi standard aziendali e ne comprendano contenuti e finalità.

I soggetti sopra indicati – quali amministratori, dipendenti, collaboratori, partner commerciali e finanziari, clienti, fornitori – sono pertanto tenuti a conoscere le disposizioni contenute nel Codice nonché a rispettarle, così contribuendo alla loro attuazione e promozione, segnalando eventuali carenze e violazioni di cui siano venuti a conoscenza.

Il personale della Società potrà comunque, in qualunque momento, chiedere ai propri superiori consigli e chiarimenti sui contenuti del Codice Etico e sulle mansioni ad essi attribuite.

2. NORME E STANDARD DI COMPORTAMENTO

2.1 DIGNITÀ, SALUTE, SICUREZZA E PARI OPPORTUNITÀ SUL LAVORO

La Società tutela la dignità, salute e sicurezza sul lavoro, attraverso l'applicazione di tutte le normative vigenti in materia.

La Società, essendosi sempre distinta nel campo della protezione della salute umana e della difesa dell'ambiente, promuove e protegge la salute dei propri collaboratori. La Società è impegnata a offrire e garantire le pari opportunità di lavoro senza alcuna distinzione basata su etnia, religione, opinioni, nazionalità, sesso, condizioni fisiche, età, condizioni sociali, sulla scorta e in conformità di quanto previsto dalla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

2.2 LE POLITICHE DI SELEZIONE

Al fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi di impresa, assicurando – nel contempo – che tali obiettivi siano da tutti perseguiti nel rispetto dei principi etici e dei valori cui Ilva si ispira, quest'ultima promuove una politica aziendale diretta a selezionare ciascun dipendente, consulente, collaboratore a vario titolo proprio sulla scorta dei valori e delle caratteristiche sopra precisati al precedente punto 2.1.

2.3 LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ

In particolare, la Società cura la formazione tecnica, professionale ed umana dei citati dipendenti, consulenti e collaboratori, in modo tale che gli stessi possano aumentare le proprie qualità professionali nel pieno rispetto dei valori indicati in precedenza.

Il suddetto risultato viene perseguito mediante l'adozione di una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità, nonché prevedendo specifici programmi diretti all'aggiornamento professionale e all'acquisizione di maggiori competenze sotto il profilo tecnico.

3. CONFLITTO DI INTERESSI

3.1 INTERESSI AZIENDALI E INDIVIDUALI

Tra Ilva e i propri dipendenti, consulenti e collaboratori sussiste un rapporto di piena fiducia nell'ambito del quale i medesimi sono tenuti a utilizzare i beni dell'impresa e le proprie capacità professionali per il conseguimento dell'interesse societario, in conformità ai principi fissati nel presente Codice.

In tale prospettiva gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori a vario titolo di Ilva devono astenersi da qualunque situazione e/o attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli della Società o che possa interferire, negativamente,

nella capacità di assumere – in modo imparziale ed obiettivo – decisioni nell’interesse dell’impresa.

3.2 PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Allo scopo di evitare situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse, Ilva richiede ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori – al momento di assegnazione dell’incarico o di avvio del rapporto di lavoro – di non essere in condizione di conflitto di interesse tra il singolo e la Società.

Ilva richiede, altresì, a chiunque abbia notizia di situazioni di conflitto di interessi di darne tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza, soggetto a cui viene assegnato il compito di accertare la corretta applicazione del Codice Etico.

4. LE INFORMAZIONI AZIENDALI

4.1 DEFINIZIONE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La riservatezza delle informazioni rappresenta un rilevante bene che Ilva tutela anche attraverso i propri collaboratori.

Tutti coloro che operano, a qualunque titolo, per conto della Società, sono tenuti a mantenere la massima riservatezza – evitando quindi di divulgare o richiedere indebitamente notizie – sui documenti, *know how*, sulle operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

In particolare, si intendono per informazioni riservate, a puro titolo esemplificativo: le informazioni tecniche relative a prodotti, procedure, nuove applicazioni industriali, vendite, fusioni od acquisizioni, i programmi d’acquisto, relazioni sulle entrate, notizie coperte da specifico segreto.

Costituiscono, infine, informazioni riservate tutte le notizie apprese nello svolgimento di attività lavorative, o in occasione delle medesime, la cui diffusione ed utilizzazione possa cagionare un pericolo o un danno alla Società e/o un indebito vantaggio economico per chi operi, a qualsiasi titolo, per conto della Società.

4.2 INFORMAZIONI PRICE SENSITIVE

Tra le informazioni privilegiate vi sono quelle cosiddette *price sensitive*, ovvero quelle non di dominio pubblico che, se rese pubbliche, potrebbero influenzare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari quotati presso i mercati regolamentati. A tal proposito, la Società richiama tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori al rispetto tanto alle disposizioni organizzative interne quanto a quelle previste dalla legge in materia.

I dipendenti, consulenti e i collaboratori di Ilva non possono comunicare o utilizzare tali informazioni a proprio vantaggio o, in generale, a vantaggio di terzi compiendo –

in particolare – in via diretta o indiretta operazioni su strumenti finanziari emessi dalla Società, ovvero consigliando altri a compierle.

4.3 INFORMAZIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA IN AMBITO SCIENTIFICO

Ilva allo scopo di fornire una spinta propulsiva al settore della ricerca scientifica e tecnologica incoraggia – nell'ambito delle proprie competenze industriali – la nascita di collaborazioni con università e/o centri di formazione e ricerca pubblici e privati, dislocati nelle aree geografiche in cui opera la Società o le sue controllate.

Le informazioni relative alla suddetta attività possono costituire oggetto di scambio, dopo che siano stati approntati gli strumenti di tutela della proprietà intellettuale, con le organizzazioni sopra citate.

In tale contesto Ilva rispetta le prerogative accademiche e le tradizioni dei suoi partner, così come l'esigenza dei ricercatori di veder pubblicati i risultati dei loro studi, fatta salva la tutela della proprietà intellettuale.

5. PROCEDURE OPERATIVE E DATI CONTABILI

5.1 I PROTOCOLLI SPECIFICI

Allo scopo di garantire l'effettivo rispetto delle prescrizioni contenute non solo nel presente Codice ma anche nel modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, la Società predispone appositi protocolli contenenti le procedure operative, realizzati sulla base dell'analisi del contesto aziendale.

Specifici protocolli vanno quindi adottati – da parte di tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel processo produttivo – nei termini e con le modalità opportunamente previste e descritte dalle competenti funzioni di Ilva.

La loro corretta applicazione permette di identificare i soggetti aziendali responsabili del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle varie operazioni: è pertanto necessario che le singole operazioni siano svolte nelle singole fasi da soggetti diversi, le cui competenze e funzioni siano chiaramente definite e conosciute all'interno dell'organizzazione, in modo da evitare l'attribuzione di poteri illimitati e/o eccessivi a singoli soggetti.

5.2 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE

Orientando la propria attività sulla scorta dei valori previsti nel presente Codice, Ilva intende apprestare elevati standard di controllo affinché gli Amministratori – in particolare gli Amministratori esecutivi – i dipendenti, consulenti, collaboratori e tutti coloro che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con Ilva, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, siano tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure previste dai protocolli.

In particolare, le procedure aziendali devono disciplinare lo svolgimento di ogni operazione e transazione, di cui devono potersi rilevare la legittimità,

l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e la verificabilità, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Eventuali inosservanze delle procedure previste dai protocolli e dal Codice – da segnalare senza indugio all'Organismo di Vigilanza – compromettono il rapporto fiduciario esistente tra Ilva e coloro che, a vario titolo, interagiscono con essa.

5.3 SCRITTURE CONTABILI

Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali previste in materia di contabilità, affinché le medesime forniscano una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale – finanziaria e dell'attività di gestione.

A tal proposito, tutti i dipendenti coinvolti a qualsiasi titolo nella predisposizione, aggiornamento e gestione delle scritture contabili devono assicurare la massima collaborazione, in termini di completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché di accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

Per scritture contabili si intendono tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, comprese le note interne ai medesimi afferenti.

6. RAPPORTI INFRAGRUPPO

6.1 AUTONOMIA E VALORI ETICI COMUNI

Ilva riconosce autonomia alle società controllate e collegate, cui richiede di uniformarsi ai valori espressi nel Codice, collaborando in modo leale al perseguimento degli obiettivi nel rispetto della Legge e delle vigenti normative.

La Società, nell'esercizio della propria attività economica, evita di porre in essere comportamenti che possano essere pregiudizievoli per l'integrità e l'immagine del Gruppo, anche se adottati nel proprio esclusivo interesse.

Allo stesso modo, Ilva richiede alle proprie controllate e collegate che si astengano dal porre in essere comportamenti o decisioni che, pur qualora determinassero benefici a proprio favore, potrebbero risultare dannosi per l'integrità o l'immagine di altre società del Gruppo.

6.2 APPLICAZIONE DEL CODICE NEL GRUPPO

Ilva opera nell'ambito del proprio mercato di riferimento – ovvero quello siderurgico – in forma integrata, attraverso le proprie società controllate; ciò permette a Ilva di poter conseguire i propri obiettivi di sviluppo industriale mediante l'ottimizzazione delle sinergie che, con e tra le società controllate, si possono sviluppare.

All'interno di questo contesto societario ogni impresa controllata, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità e nel rispetto delle funzioni e responsabilità altrui, si impegna a mettere a disposizione della controllante le proprie capacità nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei valori individuati nel Codice Etico.

A tale scopo, Ilva sottopone il proprio Codice alle società controllate affinché queste – previa integrazione del medesimo, qualora sia necessaria – lo adottino formalmente quale strumento di gestione ed elemento effettivo della strategia e dell'organizzazione aziendale.

Alla luce di quanto sopra, il presente Codice si applica a tutte le società controllate da Ilva e le disposizioni ivi contenute sono vincolanti per i comportamenti di tutti i suoi amministratori, collaboratori e dipendenti.

Infine, Ilva chiede a tutte le imprese controllate e collegate e ai principali fornitori una condotta in linea con i principi e valori indicati nel presente Codice.

6.3 COMUNICAZIONE INFRAGRUPPO

La circolazione delle informazioni all'interno del Gruppo, in particolare ai fini della redazione del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali, deve avvenire in conformità ai principi di veridicità, lealtà, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, prudenza, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività.

7. RAPPORTI CON L'ESTERNO

7.1 SUI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI COLLETTIVI

7.1.1 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I rapporti attinenti all'attività svolta che la Società intrattiene con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio – operanti per conto della Pubblica Amministrazione, centrale o periferica, o di organi legislativi, di istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche e di qualsiasi Stato estero – devono essere improntati e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle norme vigenti, dei principi fissati nel presente Codice e nei protocolli interni, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

Ilva si impegna a porre grande attenzione e cura nei rapporti con i soggetti sopra indicati e, in particolare a titolo puramente esemplificativo, nelle seguenti operazioni: gare d'appalto, contratti, autorizzazioni e concessioni di qualsivoglia natura, rapporti con l'autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, procedimenti civili, penali o amministrativi etc.

7.1.2 RAPPORTI CON GLI OPERATORI SANITARI

La Società si impegna, allo scopo di tutelare la salubrità dell'ambiente in cui svolge la propria attività, a conformare il proprio comportamento alla normativa sanitaria e/o ambientale vigente.

A tal proposito, la Società conferma il proprio impegno nel rispetto delle direttive emanate dalle competenti autorità sanitarie locali e nazionali; un trasparente e collaborativo rapporto con le autorità in campo sanitario costituisce un criterio guida nello sviluppo dei propri programmi industriali e commerciali.

7.1.3 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

Ilva non favorisce o discrimina, né direttamente né indirettamente, alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale.

Nell'intento di promuovere e favorire il mantenimento di rapporti sindacali fondati sul reciproco rispetto e su una fattiva collaborazione, Ilva si impegna a prestare grande attenzione alle esigenze avanzate dai dipendenti e collaboratori, contribuendo – in tal modo – a realizzare uno sviluppo organico ed equilibrato della produzione, in assenza di conflitti tra *management*, da un lato e dipendenti, dall'altro.

7.1.4 REGALI, BENEFICI E PROMESSE DI FAVORI

Ilva fa espresso divieto a tutti coloro che operano nel proprio interesse, in nome proprio o per proprio conto di accettare, offrire o promettere – anche indirettamente – denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti, anche in termini di opportunità di impiego, in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di servizio pubblico o soggetti privati, al fine di influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità. Eventuali richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo - compresi, a titolo di esempio, omaggi o regali - formulate indebitamente a coloro o da coloro che operano per conto di Ilva, nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati, devono essere portate immediatamente a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza e della competente funzione aziendale per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

7.2 RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI

7.2.1 CONDOTTA NEGLI AFFARI

Un corretto e trasparente rapporto con clienti e fornitori rappresenta un aspetto rilevante del successo e dell'immagine della Società; pertanto, è intenzione della medesima proseguire in tale direzione nell'ambito dei rapporti commerciali che intrattiene, nell'esercizio della propria attività, con altri soggetti economici.

In particolare, la selezione dei fornitori e gli acquisti di beni, merci e servizi devono avvenire secondo i principi contenuti nel presente Codice e nelle procedure interne, utilizzando la forma scritta e nel rispetto della struttura gerarchica del Gruppo. In ogni caso, la selezione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità e l'efficienza. Nelle transazioni

commerciali è richiesta e imposta, anche in conformità a protocolli specifici, particolare accortezza nella ricezione e spendita di monete, banconote, titoli di credito e valori in generale, al fine di evitare il pericolo di immissione tra il pubblico di valori contraffatti o alterati.

7.2.2. REGALI, DAZIONI E BENEFICI IN GENERALE

Nei rapporti commerciali con clienti e fornitori è vietato dare e ricevere denaro, doni, beni, servizi, prestazioni, favori, benefici sia diretti che indiretti, omaggi e regalie.

Ove comunque ciò accadesse, deve esserne data tempestiva comunicazione al superiore gerarchico, il quale provvederà ad informare un membro del Consiglio di amministrazione della Società.

7.3 RAPPORTI CON I MASS MEDIA

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, sono tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure o regolamentazioni adottate dalla Società.

Qualsiasi richiesta di notizia da parte dei sopra citati organi di informazione ricevuta dal personale di Ilva deve essere comunicata alle funzioni aziendali responsabili della comunicazione verso l'esterno, prima di assumere qualunque impegno a rispondere alla richiesta.

La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve altresì essere diretta a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e progetti della Società. I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della legge, del Codice, dei relativi protocolli e dei principi già delineati in merito ai rapporti con le istituzioni pubbliche e con l'obiettivo di tutelare e promuovere l'immagine della Società.

8. INFORMATIVA SOCIETARIA

8.1 DISPONIBILITÀ E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Ilva nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti da soci, clienti, fornitori, autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni ed enti nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Ogni informazione societaria rilevante deve essere comunicata con assoluta tempestività tanto agli organi societari deputati al controllo sulla gestione sociale, quanto alle autorità di vigilanza.

Una completa e chiara comunicazione societaria costituisce garanzia, tra l'altro, della correttezza nei seguenti rapporti:

- a. con i soci, che devono poter agevolmente ed in accordo con la vigente normativa accedere ai dati informativi;

- b. con i terzi che, venendo in contatto con la Società, devono poter avere una rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della stessa;
- c. con le autorità di vigilanza e/o controllo, organi di revisione contabile e di controllo interno, che devono poter svolgere in modo efficace le attività di verifica a tutela, non solo dei soci, ma di tutto il mercato;
- d. con le altre società del Gruppo, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato e di altre comunicazioni della Società.

9. CONCORRENZA

Ilva considera la concorrenza e il mercato beni da tutelare e curare nell'esercizio della propria attività economica; a tal fine, la Società dichiara di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Le intese tra imprese e, comunque, tutte le situazioni che possano avere effetto distorsivo sulla concorrenza, in particolare gli accordi che contengano clausole di esclusività, vincoli alla determinazione del prezzo, restrizioni territoriali sono soggette alla legislazione antitrust.

La verifica di esperti legali verrà previamente richiesta in ogni caso di potenziale conflitto con le norme antitrust.

10. ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.)

10.1 ATTRIBUZIONI E CARATTERISTICHE

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e successive modificazioni è affidato all'O.d.V., dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'O.d.V. opera con imparzialità, autorità, continuità, professionalità ed autonomia e, allo scopo di esercitare la propria funzione di controllo, risulta investito delle seguenti attribuzioni:

- a. libertà di accedere a tutte le fonti di informazione di Ilva;
- b. facoltà di prendere visione di documenti e consultare dati;
- c. facoltà di suggerire eventuali aggiornamenti da apportare al Codice Etico e ai protocolli interni, anche sulla base delle segnalazioni fornite dai dipendenti;
- d. facoltà di effettuare controlli, anche periodici, sul funzionamento e l'osservanza del modello ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- e. assegnazione di un'adeguata disponibilità di risorse umane e materiali che gli consentano di operare in modo rapido ed efficiente.

L'O.d.V. adempie inoltre alle proprie incombenze con ampia discrezionalità e con il completo e incondizionato appoggio della Direzione di Ilva, con cui collabora in assoluta indipendenza.

10.2 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Avendo come scopo principale quello di garantire l'effettività del modello organizzativo, anche attraverso l'applicazione di appositi protocolli operativi, la Società – nel rispetto della *privacy* e dei diritti individuali – predispone specifici canali di informazione attraverso cui tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere al proprio interno possano riferire, liberamente, direttamente e in maniera riservata, all'O.d.V..

Al suddetto ente compete la puntuale e attenta verifica delle notizie trasmesse, al fine di sottoporre la fattispecie in esame alla competente funzione aziendale per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari o l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.

11. VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO – SISTEMA SANZIONATORIO

11.1 SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

In riferimento alla notizia di avvenuta, tentata o richiesta violazione delle norme contenute del Codice e nei protocolli annessi, sarà cura della Società garantire che nessuno – in ambito lavorativo – possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato all'O.d.V. la violazione dei contenuti del Codice Etico o delle procedure interne.

A seguito della segnalazione di cui sopra, la Società farà tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie.

11.2 LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema di controllo interno deve essere orientato all'adozione di strumenti e metodologie volti a contrastare i potenziali rischi aziendali, al fine di garantire – con elevata probabilità – il rispetto non solo delle leggi, ma anche delle disposizioni e procedure interne. Infatti, la violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure indicate nei controlli interni compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partner commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno quindi immediatamente perseguite dalla Società in maniera incisiva e tempestiva, mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, a prescindere sia dall'eventuale irrilevanza penale dei medesimi sia – per converso – dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nelle ipotesi in cui le suddette inadempienze costituiscano reato.

Gli effetti delle violazioni del Codice e dei protocolli interni devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con Ilva: a tale scopo, la Società provvede a diffondere il presente Codice, i protocolli interni e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione delle relative sanzioni.

Terza Edizione - Marzo 2012
Copyright © Ilva S.p.A
Sede Legale: Viale Certosa 249, 20151 Milano
Tel.: 02.30700 - Fax 02.38003077
E-mail: odv231.ilva@rivagroup.com - Internet: www.rivagroup.com
All rights reserved.